
Lloyd's Insurance Company S.A. Certificato

L'assicuratore del presente contratto assicurativo è Lloyd's Insurance Company S.A.

Lloyd's Insurance Company S.A. è una società a responsabilità limitata belga (*société anonyme / naamloze vennootschap*) con sede legale in Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio, e registrata presso la Banque-Carrefour des Entreprises / Kruispuntbank van Ondernemingen con il numero 682.594.839 RLE (Bruxelles). È una società assicurativa soggetta alla supervisione della Banca Nazionale del Belgio. Il numero, o i numeri, di registrazione dell'impresa e altre informazioni sono disponibili su www.nbb.be. Sito web: lloyds.com/brussels. E-mail: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com.

Il presente certificato è rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A., con sede legale in Italia in Corso Garibaldi 86, 20121 Milano e registrata presso la Camera di Commercio di Milano con il numero **REA MI-2540259**. Codice fiscale **10548370963**. E-mail: informazioni@lloyds.com. Tel: +39 02 6378 881.

Tipo di contratto: **Aviazione**

Nome del prodotto: **POLIZZA PRODOTTI AERONAUTICI**

Versione del testo della polizza: **Edizione 2006**

**COPIA PER IL
CONTRAENTE**

SCHEDA

Lloyd's Insurance Company S.A.
 Corso Garibaldi 86, Milano 20121
 Registrazione presso la camera di commercio: REA MI-2540259
 Codice fiscale: 10548370963 P.IVA: 10548370963
 E-mail: informazioni@lloyds.com Telefono: + 39 02 6378 88 1

LLOYD'S

Codice ramo	PIN corrispondente	Codice del broker Lloyd's	UMR	Numero del certificato
04	110920 ESY	750 / RFI	B0750RARSP2000228	10587629J-LB

Nome del prodotto:	POLIZZA PRODOTTI AERONAUTICI
--------------------	------------------------------

Nome del Contraente:	UP Caeli Via S.r.l.
Indirizzo, codice postale e città:	Via della Fossa, 1/A 38051 Borgo Valsugana (TN) Italia
P.IVA:	
Codice fiscale:	02165150224
Assicurato:	UP Caeli Via S.r.l.

Periodo assicurativo (con esclusione del tacito rinnovo)
 dalle ore **24:00** del **28 febbraio 2021** alle ore **24:00** del **31 marzo 2022 (UTC+01:00)**

Data della Proposta che forma parte integrante del presente Contratto:

Oggetto o rischio assicurato:	
Massimo indennizzo o somma assicurata:	
Franchigia o copertura aggiuntiva o quota di scoperto:	
Sezioni del testo della polizza applicabili al presente contratto di assicurazione:	

Premio (Euro):

Codice del rischio	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
4,115 RCT	4.078,77	0,00	4.078,77	907,53	4.986,30
TOTALE	4.078,77	0,00	4.078,77	907,53	4.986,30

Data della rata	Premio netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Premio lordo
28/02/2021	4.078,77	0,00	4.078,77	907,53	4.986,30

Ripartizione premi: Rate uguali per il periodo

Il premio deve essere pagato al Coverholder di seguito specificato, il quale è autorizzato a riceverlo per conto degli Assicuratori. Il mezzo di pagamento è concordato con detto intermediario, nel rispetto della normativa vigente.

Coverholder:

Denominazione legale:	Satec Srl
Indirizzo, codice postale e città:	Via Velletri, 7 - 00198 Roma
Numero di telefono:	06 8419890
Indirizzo e-mail:	satec@pec.satecgroup.eu
Numero di registrazione IVASS:	A000111647

Contatti:

Se si desidera denunciare un sinistro ai sensi del presente contratto, si prega di contattare:	
In caso di domande di altra natura relative al presente contratto, rivolgersi invece a:	

Data

11 marzo 2021

Firmato da



Lloyd's Insurance Company S.A.

Vittorio Scala

Rappresentante per l'Italia

Il presente certificato è valido unicamente se reca la firma del Rappresentante per l'Italia, in nome e per conto di Lloyd's Insurance Company S.A.

Firma del Contraente

Data

Firmato da

Quietanza del premio

Margas Srl ha ricevuto l'importo di 4.986,30 a titolo di premio, in data 18.03.2021

Data

Firmato da

18.03.2021


VITTORE S.A.S.
BROKERS DI ASSICURAZIONE

SCHEDA DI COPERTURA



28/02/2021 - 31/03/2022

Sindacati dei Lloyd's:	AUW 5310 60 LRE 5370 40
------------------------	----------------------------

.....
Data

.....
L'Assicurato o il Contraente

LLOYD'S

**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
PRODOTTI AERONAUTICI E MANUTENTORE AEROMOBILI**

Contraente UP Caeli Via S.r.l.
Domiciliato in Borgo Valsugana (TN) - Via della Fossa, 1/A

(Partita IVA/Codice Fiscale) 02165150224
c.a.p. 38051

Assicurato UP Caeli Via S.r.l.
Domiciliato in Borgo Valsugana (TN) - Via della Fossa, 1/A

(Partita IVA/Codice Fiscale) 02165150224
c.a.p. 38051

Durata dell'Assicurazione: dalle ore 24:00 del 28/02/2021 alle ore 24 del 31/03/2022

SENZA TACITO RINNOVO

GARANZIE	MASSIMALI	
	per avvenimento	in aggregato annuo
A) Responsabilità civile del Prodotto Aeronautico per danni a persone, aeromobili e cose	Euro 2.000.000,00	Euro 2.000.000,00
B) Responsabilità civile del Manutentore di Aeromobili per danni a persone, aeromobili e cose	Euro 2.000.000,00	Euro 2.000.000,00
C) Responsabilità civile per danni da grounding

FRANCHIGIE	Euro 500,00 per danni casati a terzi durante i voli/test collaudo
SCOPERTI (RC Manutentore)	10% di ogni sinistro con il massimo di € 10.000,00

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Come da Questionario in allegato alla presente polizza

Attività dell'Assicurato
Produzione e Manutenzione SAPR con MTOM fino a 25 Kg.

INDICE

Definizioni

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

A) Responsabilità civile del prodotto aeronautico per danni a persone, aeromobili e cose

B) Responsabilità civile del manutentore di aeromobili per danni a persone, aeromobili e cose

C) Responsabilità civile per danni da grounding

Art. 2 - Soggetti non considerati terzi

Art. 3 - Estensione territoriale

Art. 4 - Inizio e termine dell'assicurazione

Rischi esclusi dall'assicurazione

Art. 5 - Danni e spese esclusi

Art. 6 - Esclusione dei rischi guerra e assimilati

Art. 7 - Rischi atomici

Art. 8 - Danni da rumore e da inquinamento

Art. 9 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data

Art. 10 - Esclusione dei danni derivanti dalla presenza di amianto

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 12 - Altre assicurazioni

Art. 13 - Pagamento del premio - decorrenza dell'assicurazione

Art. 14 - Aggravamento - diminuzione del rischio

Art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

Art. 16 - Recesso dal contratto

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

Art. 18 - Imposte e tasse

Art. 19 - Foro competente

Art. 20 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

LLOYD'S

Definizioni

Ai sottoindicati termini si attribuisce il seguente significato:

1. **Aeromobile:** la macchina per il trasporto aereo di persone o cose, come definita dalle norme vigenti.
2. **Aeroporto:** l'area appositamente predisposta per l'atterraggio, il decollo e le manovre di aeromobili, inclusi gli impianti annessi necessari per le esigenze del traffico e per il servizio degli aeromobili, nonché gli impianti necessari per fornire assistenza ai servizi aerei commerciali.
3. **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
4. **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
5. **Avvenimento:** un sinistro plurioffensivo o una pluralità di sinistri verificatisi durante il periodo di validità della polizza e generati dalla medesima causa o da un unico evento dedotto in garanzia e per il quale è stata stipulata l'assicurazione.
6. **Cose:** tanto le cose materiali, esclusi gli aeromobili, che gli animali.
7. **Fatturato:** l'importo corrispondente alla somma di tutte le fatture, al netto delle relative imposte, emesse dall'Assicurato durante il periodo di assicurazione in relazione ai prodotti assicurati.
8. **Franchigia:** l'importo da dedurre dall'ammontare del danno risarcibile che resta a carico dell'Assicurato.
9. **Grounding:** l'interruzione totale - con o senza sospensione o ritiro del certificato di navigabilità - dell'attività di volo di uno o più aeromobili, decretata nell'interesse della sicurezza, dalle competenti Autorità aeronautiche.
10. **Polizza,** il documento che prova l'assicurazione.
11. **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società quale corrispettivo per l'assicurazione.
12. **Prodotto aeronautico:** l'aeromobile finito, i singoli componenti dello stesso nonché in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al suo funzionamento o utilizzo a terra ed in volo. Non sono pertanto considerati prodotti aeronautici i missili, i satelliti, i veicoli spaziali, i relativi equipaggiamenti ed in genere tutto quanto viene impiegato in relazione al loro funzionamento ed utilizzo a terra e nello spazio.
13. **Prodotto aeronautico militare:** il prodotto aeronautico di proprietà delle o in uso e/o dotazione alle forze armate.
14. **Scoperto:** la parte di danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
15. **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
16. **Società:** La Compagnia Lloyd's Insurance Company SA.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 – Oggetto dell'assicurazione

- A) Responsabilità civile del Prodotto aeronautico per danni a persone, aeromobili e cose
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti aeronautici assicurati descritti nelle Condizioni Particolari, dopo la loro messa in circolazione e per i quali rivesta la qualifica di produttore, per morte, lesioni personali e distruzione, danneggiamento o deterioramento materiale di cose e/o aeromobili.
- B) Responsabilità civile del Manutentore di aeromobili per danni a persone, aeromobili e cose
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante l'attività di revisione e manutenzione di aeromobili di terzi, entro le certificazioni detenute dall'assicurato, per sinistri avvenuti durante il periodo di polizza, anche dopo la loro riconsegna a terzi.
- C) Responsabilità civile per danni da grounding
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, proprietari e/o esercenti di aeromobili finiti, derivanti da perdita d'uso conseguente a "grounding" degli aeromobili stessi dopo la loro messa in circolazione o consegna e per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore o manutentore.

Ai fini dell'operatività dell'assicurazione il "grounding" dovrà essere:

- decretato a seguito di un sinistro risarcibile a termini di polizza,
- conseguente a difetti accertati o presunti in almeno due aeromobili nonché
- disposto dall'Autorità aeronautica competente contemporaneamente nei confronti di tutti gli aeromobili che si trovino nelle medesime condizioni.

Art. 2 – Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società che - rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.

Art. 3 – Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i prodotti, per i quali l'Assicurato rivesta la qualifica di produttore, messi in circolazione dall'Assicurato nei territori di qualsiasi Paese **diverso da USA, Canada e Messico** e per i danni ovunque verificatisi.

Art. 4 - Inizio e termine dell'assicurazione

L'assicurazione opera per i sinistri con danni a persone e cose verificatisi durante il periodo di vigenza della stessa.

LLOYD'S

La garanzia comprende inoltre i casi di "grounding", indipendentemente dalla loro durata e da quando essi siano stati decretati, che abbiano origine da un sinistro, risarcibile a termini della presente polizza, verificatosi durante il periodo di validità dell'assicurazione.

In caso di aeromobile disperso, il sinistro s'intende avvenuto nel momento immediatamente successivo a quello delle ultime notizie.

RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Art. 5 Danni e spese esclusi

L'assicurazione non comprende:

- a) i danni causati da prodotti allo stato di prototipo;
- b) i danni cagionati dai prodotti aeronautici messi in circolazione o consegnati a terzi prima dell'inizio dell'assicurazione;
- c) i danni verificatisi nel periodo in cui i prodotti aeronautici o gli aeromobili sono in qualsiasi modo detenuti od eserciti dall'Assicurato o di cui comunque quest'ultimo debba rispondere nella sua qualità di proprietario o esercente;
- d) le spese di rimpiazzo del prodotto aeronautico, o di sue parti, e le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto aeronautico;
- e) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti risultanti difettosi o presunti tali;
- f) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- g) i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- h) i danni e le spese e qualsiasi onere che l'Assicurato sia condannato a pagare a titolo punitivo ("punitive" o "exemplary damages");
- i) i danni da perdita d'uso di un aeromobile non danneggiato in un sinistro, ad eccezione del caso in cui l'aeromobile abbia effettuato un atterraggio forzato;
- l) i danni da perdita d'uso dell'aeromobile derivanti dalla mancata consegna tempestiva, gravemente colposa, all'esercente o al proprietario dello stesso, dei prodotti aeronautici necessari per la rimessa in efficienza;
- m) i prodotti aeronautici militari;
- n) i danni e le spese e qualsiasi onere a carico dell'assicurato derivanti dal mancato raggiungimento di performance di qualità o da mancata rispondenza del prodotto aeronautico alle prestazioni garantite dall'assicurato allorché non si configurino danni materiali a cose e/o persone indennizzabili a termini di polizza;
- o) i danni parziali o totali subiti da qualsiasi prodotto militare dal quale sia derivato il sinistro o subiti da qualsiasi aeromobile militare del quale tale prodotto è parte;
- p) i danni causati intenzionalmente dall'Assicurato;
- q) i danni riconducibili a manifeste violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti descritti in polizza ed in vigore al momento della messa in circolazione del prodotto.

Art. 6 - Esclusione dei rischi guerra e assimilati

La Società non risponde dei danni e delle spese dipendenti da:

- a) guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (vi sia o meno guerra dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare, usurpazione o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori;
- c) azioni di una o più persone, agenti o meno per conto di una potenza sovrana, compiute a scopo politico o terroristico, anche se il danno derivante da tali azioni sia accidentale;
- d) atti di sabotaggio o altri atti dolosi;
- e) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o «de facto») o altra Autorità nazionale o locale;

LLOYD'S

- f) dirottamento forzato o sequestro illegale o esercizio indebito di controllo sull'aeromobile o sull'equipaggio dell'aeromobile in volo (inclusi i tentativi di sequestro illegale o controllo indebito), attuato da una o più persone che si trovino a bordo dell'aeromobile e agiscano senza il consenso dell'Assicurato;
- g) impiego bellico di ordigni a fissione o fusione atomica o nucleare ovvero impieganti altre reazioni e/o forze e/o materiali radioattivi.

Art. 7 - Rischi Atomici

Sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive. Sono altresì esclusi i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici di particelle, ecc.).

Art. 8 - Danni da rumore e da inquinamento

Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati da rumore, vibrazioni, boom sonico e qualsiasi altro fenomeno ad essi associato, nonché da inquinamento e contaminazione di qualsiasi genere, da interferenze elettriche ed elettromagnetiche.

Art. 9 - Esclusione dei rischi connessi al cambio di data

La presente assicurazione esclude qualsiasi danno causato o derivante direttamente od indirettamente da:

- a) erronea o mancata elaborazione e/o gestione e/o trasferimento di dati connessi alla corretta identificazione dell'anno calendariale, della data e dell'ora e di ogni altra informazione relativa ad ogni cambio di anno e/o data e/o ora da parte di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi);
- b) modifica o adattamento di qualsiasi computer, altro equipaggiamento hardware o sistema o componente o subcomponente informatico e/o software (in detenzione dell'Assicurato o di terzi) e fornitura di assistenza o consulenza di qualsiasi tipo, posti in essere o anche solamente tentati, al fine di consentire una corretta elaborazione o gestione e/o trasferimento di dati e/o di informazioni in connessione con il verificarsi dei cambi d'anno, di data o d'ora di cui al precedente punto a);
- c) mancato uso od indisponibilità all'uso di qualsiasi bene, materiale od immateriale, che sia conseguenza diretta od indiretta di un'azione di omissione da parte dell'Assicurato o di terzi, riconducibili ai cambi d'anno e/o di data e/o ora di cui al precedente punto a).

La presente assicurazione esclude parimenti ogni obbligo della Società ad assistere e difendere l'Assicurato in relazione a qualsiasi danno riconducibile alle ipotesi sopra descritte.

Art. 10 - Esclusione dei danni derivanti dalla presenza di amianto

La Società non risponde dei danni di qualsiasi natura causati direttamente o indirettamente da presenza, accertata o presunta, di amianto in qualunque forma e/o da lavorazioni di materiali e prodotti contenenti questa sostanza o suoi derivati.

La Società non risponde altresì di danni, spese od oneri derivanti da obblighi di qualsiasi natura che impongano all'Assicurato o a terzi l'esame, monitoraggio, decontaminazione, rimozione, contenimento, trattamento, neutralizzazione, protezione o l'adozione di qualsiasi altra misura volta a neutralizzare la presenza, accertata o presunta, di amianto o di qualsiasi altro materiale o prodotto contenente amianto.

La presente esclusione non si applica nei casi di caduta, incendio, esplosione ovvero nel caso di un'emergenza in volo registrata, che sia causa di un'anormale condotta dell'aeromobile.

La Società non sarà in ogni caso tenuta a svolgere investigazioni, difendere o pagare le spese di difesa di qualsiasi natura, connesse in tutto o in parte, ai danni sopra indicati.

LLOYD'S

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 c.c.

Art. 12 - Altre assicurazioni

Ai sensi dell'art. 1910 c.c., l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio devono essere comunicate dal Contraente o dall'Assicurato per iscritto alla Società.

Art. 13 - Pagamento del premio – decorrenza dell'assicurazione

13.1 L'intero premio convenuto o, nel caso di premio rateato, la prima rata di esso devono essere pagati all'atto della conclusione del contratto; le rate successive devono essere pagate alle scadenze pattuite. L'avvenuto pagamento del premio deve risultare da regolari quietanze emesse dalla Società.

13.2 L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Frontespizio se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 c.c.

13.3 Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili del rischio, esso deve essere corrisposto secondo le modalità e nei termini previsti dalla Clausola di regolazione del premio.

Art. 14 - Aggravamento - diminuzione del rischio

14.1 Ogni aggravamento del rischio deve essere immediatamente comunicato per iscritto alla Società. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 c.c..

14.2 Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla relativa comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 15 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 c.c..

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Codice Civile).

Art. 16 - Recesso dal contratto

Dopo ogni sinistro regolarmente denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dal contratto mediante lettera raccomandata, con efficacia dopo 30 giorni dal ricevimento della raccomandata stessa. Entro il 15° giorno successivo alla data di efficacia del recesso, la Società mette a disposizione il premio relativo al periodo di rischio non corso, esclusi gli accessori e le imposte.

Qualora il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base alla valutazione presuntiva di elementi variabili di rischio, la Società rimborserà il premio pagato, al netto dell'imposta, o ridurrà il premio dovuto, in base all'applicazione degli elementi stabiliti per il conteggio ed in proporzione alla parte temporale di rischio non corso.

Art. 17 - Gestione delle vertenze di danno - spese di resistenza

17.1 La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, in sede civile e penale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

17.2 **L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo**

LLOYD'S

richieda. La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

17.3 Sono a carico della Società le spese, sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale indicato in Frontespizio per il danno cui si riferisce la domanda.

17.4 Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

17.5 La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe, ammende o delle spese di giustizia penale.

Art. 18 - Imposte e tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 19 - Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia della Società presso la quale è stata sottoscritta la polizza.

Art. 20 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

LLOYD'S

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO

Ai fini dell'art. 1 delle Condizioni Generali l'Assicurato dichiara di svolgere l'attività di:
Produzione e Manutenzione SAPR con MTOM fino a 25 Kg.

L'Assicurato dichiara che il fatturato derivante dall'attività assicurata previsto per l'anno 2020 ammonta a **Euro 100.000,00** (centomila/00).

Art. 2 - REGOLAZIONE DEL PREMIO

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo assicurativo, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva di detti elementi e **considerato minimo a deposito**
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo sulla base dei seguenti tassi:
 - **3,75% sul fatturato annuo consuntivo 2021 in eccesso ad Euro 100.000,00;**

Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio

Entro 30 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, salvo quanto diversamente concordato fra le parti, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 giorni dalla comunicazione effettuata alla Società.

Resta fermo il premio minimo stabilito in polizza, che si intende comunque acquisito.

La Società ha il diritto di agire giudizialmente nel caso in cui il Contraente, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio del periodo precedente, come concordato fra le parti, ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta.

Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 3 – Sanctions and Embargo Clause

Si precisa che deve intendersi pienamente operativa l'allegata clausola in lingua inglese "Sanctions and Embargo Clause" AVN111.

Art. 4 – Franchigie e Scoperti

L'indennizzo liquidato, per ciascun sinistro, sarà corrisposto al netto della franchigia e degli scoperti indicati nella Scheda di Copertura

Art. 5 - ESTENSIONE RESPONSABILITA' CIVILE AEROMOBILI – VOLI OFFICINA/COLLAUDO

La presente polizza è estesa, entro il massimale di polizza, ai danni cagionati dall'Assicurato a terzi durante il volo dagli aeromobili a pilotaggio remoto utilizzati per voli officina/voli collaudo.

Art. 6 – Data Event Clause

Si precisa che deve intendersi pienamente operativa l'allegata clausola in lingua inglese "Data Event Clause" AVN124.

Art. 7 - Clausola di Lingua Inglese NMA2336

L'Assicurato dichiara di conoscere la lingua inglese e di avere compiutamente ed inequivocabilmente compreso e valutato sia il contratto letterale del presente contratto che la natura e l'estensione dei diritti e degli obblighi che le parti, ai sensi di esso, acquistano o si assumono.

LLOYD'S

Art. 8 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara e la Società prende atto che la gestione del presente contratto assicurativo è affidata alla Spett.le **Margas Srl**.

Conseguentemente tutti i rapporti inerenti al presente contratto, ivi compresi quelli relativi al pagamento dei premi, saranno svolti per conto del Contraente dal Broker su richiamato, che provvederà a trattare con la Società.

Emesso in 3 esemplari

Roma li, 11/03/2021

IL CONTRAENTE

CONDIZIONI DA APPROVARE SPECIFICAMENTE PER ISCRITTO

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali:

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Art. 15 - Obblighi dell'Assicurato e Decadenza dal diritto all'indennizzo

Art. 16 - Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro

Art. 19 - Foro competente

Clausola REGOLAZIONE DEL PREMIO

Clausola di Lingua Inglese NMA2336

IL CONTRAENTE

LLOYD'S

AVN111 – SANCTIONS AND EMBARGO CLAUSE

Notwithstanding anything to the contrary in the Policy the following shall apply:

1. If, by virtue of any law or regulation which is applicable to an Insurer at the inception of this Policy or becomes applicable at any time thereafter, providing coverage to the Insured is or would be unlawful because it breaches an embargo or sanction, that Insurer shall provide no coverage and have no liability whatsoever nor provide any defence to the Insured or make any payment of defence costs or provide any form of security on behalf of the Insured, to the extent that it would be in breach of such law or regulation.
2. In circumstances where it is lawful for an Insurer to provide coverage under the Policy, but the payment of a valid and otherwise collectable claim may breach an embargo or sanction, then the Insurer will take all reasonable measures to obtain the necessary authorisation to make such payment.
3. In the event of any law or regulation becoming applicable during the Policy period which will restrict the ability of an Insurer to provide coverage as specified in paragraph 1, then both the Insured and the Insurer shall have the right to cancel its participation on this Policy in accordance with the laws and regulations applicable to the Policy provided that in respect of cancellation by the Insurer a minimum of 30 days notice in writing be given. In the event of cancellation by either the Insured or the Insurer, the Insurer shall retain the pro rata proportion of the premium for the period that the Policy has been in force. However, in the event that the incurred claims at the effective date of cancellation exceed the earned or pro rata premium (as applicable) due to the Insurer, and in the absence of a more specific provision in the Policy relating to the return of premium, any return premium shall be subject to mutual agreement. Notice of cancellation by the Insurer shall be effective even though the Insurer makes no payment or tender of return premium.

LLOYD'S

AVN 124 - Data Event Clause

This Policy does not cover any loss, damage, expense or liability arising out of a Data Event.

Data Event means any access to, inability to access, loss of, loss of use of, damage to, corruption of, alteration to or disclosure of Data.

Data means any information, text, figures, voice, images or any machine readable data, software or programs including any person's or organisation's confidential, proprietary or personal information.

This exclusion does not apply to:

1. physical loss of or physical damage to an aircraft or spares and equipment; and/or
2. bodily injury and/or property damage caused by an aircraft accident; and/or
3. bodily injury and/or damage to tangible property including resultant loss of use of such property arising out of the Insured's aviation operations caused other than by an aircraft accident.

Within sub-paragraph 3:

- i. solely for the purposes of this sub-paragraph and without prejudice to the meaning of the words in any other context, "bodily injury" shall mean only physical corporeal injury, fatal or otherwise, and unless arising directly therefrom shall not include mental anguish, fright or shock; and
 - ii. Data shall not be considered as tangible property.
4. the following coverages afforded by the Policy: none (unless specified below).

Nothing herein shall override any other exclusion clause attached to or forming part of this Policy.

AVN124 16.02.2018



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia



**PROPOSAL FORM FOR AVIATION PREMISES, HANGARKEEPERS & PRODUCTS LIABILITY
QUESTIONARIO PER RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI AZIENDA AERONAUTICA**

Il presente questionario ha lo scopo di raccogliere le informazioni necessarie per valutare le richieste e le esigenze assicurative del cliente

Avere notizie e informazioni sulle richieste e sulle esigenze del cliente è condizione indispensabile perché la Compagnia ed i suoi distributori possano individuare i prodotti che meglio soddisfano le sue necessità. Le chiediamo quindi di prestare particolare attenzione al presente documento, confermando i dati da lei già forniti e completandolo con le eventuali ulteriori informazioni richieste.

1. Name of Proponent / Nome del Proponente:

UP Caeli Via srl

Address of Proponent / Indirizzo del Proponente:

Telephone Number / Nr Telefono:

Via della Fossa 1/A, 38051 Borgo Valsugana (TN), Italia

+39 348 604 9069

Names and Addresses of all Subsidiary Companies to be Covered / Nome e Indirizzo delle Società Collegate:

2. Nature of business of the Insured and Subsidiary Companies (if any) / Tipologia dell'attività dell'Assicurato e delle Società Collegate (se presenti):

Kind of Activities / Tipo di Attività

Maintenance / Manutenzione Overhaul / Revisione Repair / Riparazione Development / Sviluppo

Testing / Analisi Rebuilding / Ricostruzione Cleaning / Pulizia Construction / Costruzione

Manufacturing / Produzione

Other / Altro:

Of / Di



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

Aircraft up to / Aeromobili fino a kg MTOW

Aircraft Parts / Parti di A/M Equipment / Equipaggiamenti Jet

Single Engine Aircraft / A/M Mono Motore Multi Engine Aircraft A/M Pluri Motore

Power Glider / Alianti a Motore Glider / Alianti Balloons / Mongolfiere

Model Aircrafts / Aero Modelli Helicopter / Elicotteri

Aircraft -Types or kind of aircrafts parts/tools, equipment / Aeromobili – Tipologia di parti / attrezzature, equipaggiamenti di aeromobili:

Manufacturing of Light and Very Light (<25 kg) Unmanned Aerial Vehicles, fixed wing and rotary wing multicopter.

Some materials are purchased from International suppliers, i.e. motors, propellers, electronic controls, cameras, carbon fiber panels, carbon fiber tubes, aluminum supports, connectors, radio controls, etc. others are made internally through 3D printing techniques or internally worked and transformed.

The final product is an assembly of these components.

Average Number of foreign aircrafts being under care and custody at the same time / Numero medio di Aeromobili di terzi in consegna e/o custodia contemporaneamente:	0
Average value of one foreign aircrafts being under care and custody / Valore medio di Aeromobili di terzi in consegna e/o custodia:	EUR 0
Average value of all foreign aircrafts being under care and custody at the same time / Valore medio di Aeromobili di terzi in consegna e/o custodia contemporaneamente:	EUR 0
Max. value of one foreign aircrafts being under care and custody / Massimo Valore di Aeromobili di terzi in consegna e/o custodia:	EUR 0
Number of testing flights per year / Numero di Voli Prova per Anno:	50

3. Period of cover required / Periodo di Copertura richiesto:

From / Da 01/01/2021 To / A 31/12/2021

4. Limit of Liability required / Massimali Richiesti:

Required Limits

Premises-Liability / RC Attività EUR 2 mln. € / 4 mln. €

Hangarkeepers-Liability / RC Aeromobili in Custodia e/o Lavorazione EUR

Products-Liability / RC Prodotti EUR 2 mln. € / 4 mln. €

Should the war Risk Cover according to AVN52 be included / Inclusione Rischio Guerra AVN52E?

Yes

No



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

5. Please provide aviation turnover during the last 12 months and the estimated aviation turnover for the current and forthcoming periods of insurance / *Indicare Fatturato Consolidato dell'anno passato, preconsuntivo dell'anno in corso e Fatturato Stimato per l'anno successivo:*

Exposure Zone <i>Zona</i>	Civil / Military <i>Civile - Militare</i>	Aircraft Type <i>Tipo Aeromobile</i>	Previous Year <i>Anno Precedente</i>	Current Year <i>Anno Corrente</i>	Next Year <i>Anno Successivo</i>
USA & Canada	Civil	Fixed Wing - <i>Ala Fissa</i>	0	0	0
USA & Canada	Civil	Rotor wing - <i>Ala Rotante</i>	0	0	0
USA & Canada	Civil	Space - <i>Spazio</i>	0	0	0
USA & Canada	Civil	Other - <i>Altro</i>	0	0	0
SUB-TOTAL - <i>Sub-Totale</i>			0	0	0
Non USA & Canada	Civil	Fixed Wing - <i>Ala Fissa</i>	0	0	€ 40.000
Non USA & Canada	Civil	Rotor wing - <i>Ala Rotante</i>	0	€ 14.000	€ 60.000
Non USA & Canada	Civil	Space - <i>Spazio</i>	0	0	0
Non USA & Canada	Civil	Other - <i>Altro</i>	0	0	0
SUB-TOTAL - <i>Sub-Totale</i>			0	€ 14.000	€ 100.000
USA & Canada	Military	Fixed Wing - <i>Ala Fissa</i>	0	0	0
USA & Canada	Military	Rotor wing - <i>Ala Rotante</i>	0	0	0
USA & Canada	Military	Space - <i>Spazio</i>	0	0	0
USA & Canada	Military	Other - <i>Altro</i>	0	0	0
SUB-TOTAL - <i>Sub-Totale</i>			0	0	0
Non USA & Canada	Military	Fixed Wing - <i>Ala Fissa</i>	0	0	0
Non USA & Canada	Military	Rotor wing - <i>Ala Rotante</i>	0	0	0
Non USA & Canada	Military	Space - <i>Spazio</i>	0	0	0
Non USA & Canada	Military	Other - <i>Altro</i>	0	0	0
SUB-TOTAL - <i>Sub-Totale</i>			0	0	0
TOTALE		Fixed Wing - <i>Ala Fissa</i>	0	0	€ 40.000
TOTALE		Rotor wing - <i>Ala Rotante</i>	0	€ 14.000	€ 60.000
TOTALE		Space - <i>Spazio</i>	0	0	0
TOTALE		Other - <i>Altro</i>	0	0	0
GRAND TOTAL			0	€ 14.000	€ 100.000

Of this Manufacturing / <i>di cui Produzione:</i>	80 %
Of this Maintenance/Repair of foreign aircrafts / <i>di cui Manutenzione di aeromobili di terzi:</i>	20 %
Of this Trading with foreign products / <i>di cui Commercio di Prodotti Esteri:</i>	0 %

Percentage of merchandise imported from outside European Union / <i>Percentuale di Merci importate da paesi non EU</i>	70 %
Percentage of merchandise provided with an own trade mark / <i>Percentuale di Merci con marchio proprio</i>	30 %
Percentage of merchandise you cannot name the source of supply / <i>Percentuale di Merci di provenienza sconosciuta</i>	0 %



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

6. Please describe IN DETAILS all aviation products and components designed, manufactured, assembled or distributed by the Insured. (Please attach all relevant brochures) / *Descrivere dettagliatamente tutti i Prodotti aeronautici e i componenti progettati, prodotti assemblati o distribuiti dall'assicurato (allegare relative brochure).*

KUR-1000 is a multi-rotor unmanned aerial aircraft, 15 kg MTOW

Please list all types of aircraft to which your products are fitted and describe the product function in each (please attach separate sheet as required) / *Descrivere gli aeromobili ai quali il prodotto è destinato e la relative funzione degli stessi (allegare documento separato):*

7. List of main aviation customers / *Lista dei principali clienti aeronautici:*

Soccorso alpino e speleologico di Belluno

8. Compliance with International Sanctions and Embargoes / *Rispondenza a norme in tema di Sanzioni ed Embarghi Internazionali*

Sanctioned Countries (including but not limited to) / *Paesi sottoposti a Sanzioni (lista non esaustiva)*

Iran – North Korea – North or Sud Sudan – Cuba – Syria – Russia - Ukraine

- 8.1 Is the operation located or resident in Iran or any other sanctioned country? / *Le operazioni dell'assicurato sono svolte in Iran o in altri paesi soggetti a sanzioni internazionali?*

Yes No

- 8.2 Is the insured risk located in Iran or any other sanctioned country? / *Il rischio è situato in Iran o in altri paesi soggetti a sanzioni internazionali?*

Yes No

- 8.3 Is the operation a subsidiary of a foreign parent company located in Iran or any other sanctioned country? / *Le operazioni sono svolte da società sussidiarie di compagnie straniere con sede in Iran o altri paesi soggetti a sanzioni?*

Yes No

- 8.4. Please enter below or attach explanations of the processes and measures in place to ensure that e.g. US Sanctions and the IFCIA are not violated. / *Indicare misure di prevenzione e verifica della non violazione di Sanzioni.*

Our products are sold to companies and organisation in the EU



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

9. How many years have you been manufacturing-supplying aviation products? / *Da quanti anni produce o fornisce prodotti aeronautici?*

2 years

10. Have you ever had aviation premises, hangarkeepers and/or products and/or grounding liability insurance? / *Ha mai avuto Coperture Assicurative Aeronautiche per RC dell'Operatore Aeroportuali, RC Hangaraggio, RC Prodotti e/o Grounding?*

Yes No

If No do you require coverage to include products' liability for your prior production? / *In caso negativo, richiede copertura RC Prodotti per Produzioni Pregresse?*

Yes No

If Yes for how many years before? Please advise for each previous year the corresponding actual turnover. / *In caso affermativo quanti anni? Indicare il Fatturato dei relativi anni*

Year / Anno	<input type="text"/>	Turn-Over / Fatturato	<input type="text"/>
Year / Anno	<input type="text"/>	Turn-Over / Fatturato	<input type="text"/>
Year / Anno	<input type="text"/>	Turn-Over / Fatturato	<input type="text"/>

11. Do any of your employees go away from your premises to work on or around aircraft? / *Vi sono dipendenti che lavorino al di fuori dei locali dell'Assicurato all'interno o in prossimità di aeromobili?*

Yes No

If Yes, please supply the following details / *In caso affermativo specificare quanto segue:*

- Number of employees involved:
Numero di Impiegati
- Approximate number of visits per year:
Numero indicativo di Visite per anno
- Type(s) of work involved:
Tipologia dell'attività
- Type(s) of aircraft worked on:
Tipo di aeromobile o veicolo
- Number and types of vehicles Involved:

12. Special Agreements / *Accordi Speciali*

(Additional Information to Products-Liability-Insurance)
(*Informazioni Supplementari per l'Assicurazione RC Prodotti*)

Damage coverage for assemblies or production defects

- Possible Consequential Damages by faulty products or maintenance or repair YES NO

Possibili Danni Indiretti derivanti da difetti del prodotto, manutenzione o riparazione



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

- Waiver of recourse in favour of suppliers or waiver of subrogation, e.t.c.? YES NO
Rinuncia al Diritto di Surroga e di Ricorso in favore di fornitori
- Special Liability Agreements differing from legal situation (if yes, please explain) YES NO
Accordi di Responsabilità non derivanti da Leggi e/o Regolamenti (se si descrivere quali)
- Insurance of direct Exports? (if yes, please name the countries) YES NO
Assicurazione di Esportazione Diretta (se si indicare i Paesi)

13. Other Policies / Eventuali Altre Coperture Assicurative:

YES NO Company/Compagnia _____

If expiring AGC&S Policy please advise the Number _____
Se esiste Polizza AGCS in scadenza si prega di indicare il Numero _____

14. Give details of any paid and outstanding claims over last 5 years or If not previously insured please give details of any incidents which may have given rise to a claim / Fornire, se presenti, dettagli di sinistri pagati o riservati relativi agli ultimi 5 anni. In assenza di precedente copertura assicurativa indicare avvenimenti che potrebbero dare luogo a sinistro.

Losses Last 5 Years / Eventuali sinistri denunciati a tutt'oggi negli ultimi 5 anni:

YES NO

D.O.L. – Data Avvenimento	Type – Tipo	PAID – Importo Pagato	O/S – Importo a Riserva	Status – Stato

15. Any other information which you consider relevant. This may include risk management procedures undertaken in the company, quality initiatives (eg ISO 9002), product integrity studies and any other risk assessment, identification or minimisation that a company undertakes. (Use separate sheet if necessary)
Indicare qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante come le procedure di risk management della compagnia, le certificazioni (eg ISO 9002) studi di integrità del prodotto e altri eventuali studi di analisi, identificazione e minimizzazione del rischio (Utilizzare moduli separati se necessario)

16. Has any insurance company or underwriter ever in connection with any aviation liability insurance:
Ha qualche compagnia di Assicurazione o sottoscrittore di RC Aviazione:

Declined your proposal? YES NO
Declinato la proposta

Refused to renew your policy? YES NO
Rifiutato di Rinnovare la Polizza

Cancelled your policy? YES NO
Cancellato la Polizza

Required an increased premium or imposed any special conditions at any time? YES NO
Richiesto un aumento di Premio o imposto Condizioni Speciali

If the answer to any of the above is "YES" please provide full details on a separate sheet.
In caso di risposta affermativa indicare dettagli su documento separato

Payment
Pagamento



Allianz Global Corporate & Specialty SE
Rappresentanza Generale per l'Italia

Annual *Annuale* Half-Yearly *Semestrale* Quarterly *Trimestrale*

We would remind you that it is necessary for every Insured to disclose to Insurers immediately any information, including changes in circumstances, which might affect the judgement of the Insurers in assessing the risk or the premium, and failure to disclose such information or changes could void the insurance contract. / *Vi rammentiamo la necessità per l'Assicurato di comunicare tempestivamente le informazioni e i cambiamenti che potrebbero influenzare l'Assicuratore nel processo di Analisi del Rischio e nella determinazione del Premio, la cui mancata comunicazione potrebbe annullare il Contratto di Assicurazione.*

Signing this proposal form does not bind you to complete the insurance, but it is understood and agreed that this proposal shall form the basis of the contract should a certificate be issued. / *La Firma del presente Questionario non è vincolante alla stipula del Contratto di Assicurazione, ma è inteso che tale Questionario sarà la base del contratto in caso di definizione dello stesso.*

I have read the above. I agree that to the best of my knowledge and belief it represents a true statement, and any additional information that may reasonably be considered by insurers as material information has been disclosed separately to this proposal. / *Il Proponente dichiara di aver letto quanto sopra e di confermare che, a propria conoscenza, quanto sopra corrisponde a verità e che ogni eventuale ulteriore informazione ragionevolmente considerata come importante è stata e sarà indicata.*




Il prodotto raccomandato è stato individuato come il più adatto alle sue esigenze in considerazione della preferenza da lei manifestata in sede di raccolta delle Sue richieste ed esigenze per un prodotto focalizzato su rischi selezionati secondo criteri specifici che, rispetto ad altri prodotti offerti, consenta un maggior grado di flessibilità nella personalizzazione delle garanzie in relazione a tali rischi.

LE RICORDIAMO CHE

- Personale qualificato della Compagnia Assicurativa è a sua disposizione per aiutarla e per fornirle ogni eventuale chiarimento.
- È importante che le informazioni ed i dati che ci fornisce siano completi, veritieri e aggiornati, dal momento che solo sulla base degli stessi potranno essere formulate proposte coerenti con le sue richieste ed esigenze assicurative.
- In assenza di informazioni complete, non saremo in condizione di servirla al meglio e di verificare l'effettiva corrispondenza tra le sue necessità di natura assicurativa ed i prodotti che possiamo proporre.
- Al riguardo, le ricordiamo sin d'ora di prestare particolare attenzione ai massimali previsti per ciascuna garanzia, nonché ad eventuali limitazioni alle coperture assicurative, esclusioni, franchigie e scoperti, verificando che siano conformi alle sue aspettative.
- Le rammentiamo, infine, che eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione della stessa assicurazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 C.C..
- Le rammentiamo che la proposta formulata si basa sulle informazioni da lei fornite, come riepilogate nel presente documento. La invitiamo, dunque, a confermare la correttezza di quanto qui riportato, sottoscrivendo il presente modulo dopo attenta rilettura.

Data: 21/12/2020

Firma dell'Intermediario _____

Firma del Cliente 

UP
CAELI VIA

UP - Caeli Via s.r.l.
sede Prod. via A.Volta 13/A
39100 Noi Techpark - BZ
www.up-caelivia.it
P.iva 02165150224

DICHIARAZIONE DI COASSICURAZIONE



Il presente contratto assicurativo costituisce prova di copertura del 100,0000 % del rischio descritto nella Scheda.

Le Compagnie risponderanno ciascuna limitatamente alla quota di rischio assicurata e senza vincolo solidale, nelle percentuali accanto ad ognuna indicate.

Gli assicuratori del contratto assicurativo sono indicati nella tabella sottostante.

Nome del primo assicuratore	Indirizzo	Percentuale
Lloyd's Insurance Company S.A	Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio	18,0000

Coassicuratore	Indirizzo	Percentuale
Società Cattolica Di Assicura/		52,0000
AXIS Specialty Europe SE		30,0000
TOTALE		100,0000

Dichiarazione di responsabilità disgiunta

Gli obblighi degli assicuratori sottoscriventi ai sensi dei contratti d'assicurazione da essi sottoscritti sono disgiunti e non solidali e si limitano esclusivamente all'entità delle loro singole sottoscrizioni. Gli assicuratori sottoscriventi non sono responsabili della sottoscrizione di qualsivoglia altro coassicuratore sottoscrittore che, per qualunque ragione, non ottemperi ai propri obblighi, in tutto o in parte.

RIFERIMENTI INTERNI



AUW 5310 60
LRE 5370 40

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI**Dichiarazione precontrattuale**

Il contraente dichiara di avere ricevuto prima della sottoscrizione del contratto le Condizioni di Assicurazione (art. 27, comma 4, Regolamento IVASS nr.41/2018).

Firma del Contraente

Data

Firmato da

Clausola per mancato pagamento del premio

Come disposto dalla Legge, se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Clausola di notifica atti e giurisdizione

Si conviene che la presente Assicurazione sarà regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi in **Italia**, e le eventuali controversie insorte da, o in relazione a, la presente Assicurazione saranno soggette alla giurisdizione esclusiva di un tribunale competente in **Italia**.

Lloyd's Insurance Company S.A. conviene che tutte le citazioni, notifiche o procedure finalizzate ad istituire procedimenti legali a proprio carico in relazione alla presente Assicurazione dovranno ritenersi correttamente notificate se indirizzate e consegnate all'attenzione di:

Rappresentante per l'Italia
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
Milano 20121
Italia

il quale è a tal fine delegato all'accettazione delle notifiche processuali per conto della società.

Fornendo tale delega Lloyd's Insurance Company S.A. non rinuncia al proprio diritto ad eventuali proroghe o ritardi eventualmente spettanti alla stessa per la notifica di tali citazioni, notifiche o procedimenti in considerazione della propria residenza o domicilio in Belgio.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 (di seguito denominato "Regolamento") ed in relazione ai dati personali che formeranno oggetto di trattamento, Lloyd's Insurance Company S.A. (di seguito denominata "Lloyd's Brussels") desidera informare di quanto segue.

1. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento è effettuato per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Valutazione di eleggibilità volta alla sottoscrizione del rischio da parte di Lloyd's Brussels: la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività pre-contrattuale. Nel caso siano raccolti dati particolari la base giuridica del trattamento è il consenso;
- b) Espiamento delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione del contratto di assicurazione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa, a cui Lloyd's Brussels è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; la base giuridica del trattamento è lo svolgimento di attività contrattuali;
- c) Previo Suo consenso scritto, informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi di Lloyd's Brussels; la base giuridica del trattamento è il consenso.

2. Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati personali è:

- a) realizzato per mezzo di operazioni o complessi di operazioni: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità, confidenzialità, integrità, tutela;
- b) Effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) Svolto dall'organizzazione del Titolare e da società di fiducia (il cui elenco è disponibile presso il Titolare) che sono nostre dirette collaboratrici e che operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento, obbligati ad adempiere in proprio alla normativa in materia di tutela di protezione dei dati personali. Si tratta in modo particolare di società che svolgono servizi di intermediazione, di assunzione dei rischi, archiviazione della documentazione assicurativa e servizi attinenti alla gestione dei sinistri, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo – periti, consulenti, liquidatori indipendenti e studi legali.

3. Conferimento dei dati

La raccolta dei dati può essere effettuata presso l'interessato direttamente ovvero tramite società accreditate ad operare presso Lloyd's Brussels le quali svolgono per nostro conto compiti collegati alla intermediazione assicurativa (agenti, broker).

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per anti-riciclaggio, Casellario centrale infortuni, motorizzazione civile), limitatamente ai dati personali richiesti in forza di dette leggi, regolamenti o normativa comunitaria;
- b) obbligatorio per la conclusione di nuovi contratti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; limitatamente ai dati personali contenuti nella modulistica in uso presso Lloyd's Brussels;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'assicurato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali:

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. (a) e (b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. (c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato.

5. Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. (a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assuntori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofornice; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; ad organismi associativi (ANIA) e consorzi propri del settore assicurativo; IVASS, Ministero delle Attività Produttive, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione); altri enti pubblici.

Inoltre i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici in sede di partecipazione a bandi di gara per fornire nostre referenze e a società residenti al di fuori dell'Unione Europea (per es. Regno Unito, Canada, Svizzera), che garantiscono un adeguato livello di sicurezza nel trattamento dei dati personali, per che per conto di Lloyd's Brussels effettuano controlli sull'assenza di sanzioni internazionali.

Tali soggetti operano quali autonomi titolari o quali responsabili esterni del trattamento e sono obbligati ad adempiere in proprio alla legge; l'elenco dei destinatari delle comunicazioni dei dati personali è disponibile presso la Filiale Italiana di Lloyd's Brussels, e può essere gratuitamente messo a conoscenza dell'interessato, mediante richiesta scritta al Titolare al numero di fax 02 63788850, o all'indirizzo email data.protection@lloyds.com.

6. Diritti dell'interessato

Inforniamo, infine, che potrà esercitare i diritti contemplati dal Regolamento, scrivendo a email data.protection@lloyds.com si potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell'origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.

È garantito il diritto a revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

È garantito il diritto alla portabilità dei dati, a proporre reclamo a un'autorità di controllo.

7. Titolare e responsabile della protezione dei dati

Titolare del trattamento per Lloyd's Brussels è il Rappresentante per l'Italia, con sede a Milano in Corso Garibaldi, 86.

È possibile contattare il responsabile della protezione dei dati all'indirizzo mail data.protection@lloyds.com.

Informativa sulla Privacy

Trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 679/2016 - GDPR

Consenso al trattamento dei dati personali

Preso atto dell'informativa di cui sopra, si richiede quindi di esprimere il consenso per i trattamenti dei dati strettamente necessari per le operazioni e i servizi richiesti e più precisamente per:

- a) il trattamento e comunicazione alle categorie di soggetti e nelle modalità indicate al punto 5 della predetta informativa dei dati "particolari" per le finalità di cui al punto 1, lett. (a) dell'informativa e nelle modalità di cui al punto 2. La informiamo che i dati particolari oggetto del trattamento possono essere, per esempio, dati personali idonei a rivelare lo stato di salute¹;

Data

Firma

(obbligatoria)

- b) lo svolgimento di attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell'interessato di cui al punto 1, lett. (c)

Data

Firma

(facoltativa)

⁽¹⁾ Per specifici servizi che comportano la conoscenza da parte dei Lloyd's di ulteriori dati particolari (a titolo esemplificativo, relativamente a dati genetici e biometrici, allo stato di salute, ecc.), verrà richiesto un consenso scritto di volta in volta.

Reclami

Eventuali reclami dovranno essere indirizzati per iscritto a:

Ufficio Reclami
Lloyd's Insurance Company S.A.
Corso Garibaldi 86
20121 Milano
Fax: +39 02 6378 8857
E-mail: lloydsbrussels.servizioreclami@lloyds.com oppure
lloydsbrussels.servizioreclami@pec.lloyds.com

Un riscontro scritto verrà fornito al reclamante entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del reclamo.

Qualora il riscontro sia considerato insoddisfacente o in caso di mancato o tardivo riscontro, è fatto diritto al reclamante di coinvolgere l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) utilizzando i seguenti recapiti:

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Telefono: 800 486661 (dall'Italia)
Telefono: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 o +39 06 42133 353
E-mail: ivass@pec.ivass.it

Il sito IVASS contiene maggiori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo a IVASS e un modello di lettera che si può utilizzare. Di seguito il link:
www.ivass.it.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente www.ec.europa.eu/odr.

Le modalità di gestione dei reclami sopra descritte non pregiudicano il diritto dell'assicurato di intentare un'azione legale o una procedura alternativa per la risoluzione delle controversie in applicazione dei propri diritti contrattuali.

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
 - consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (All. 4 al Regolamento Ivass n. 40/2018) che contiene i dati essenziali dell'intermediario stesso e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
 - forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;
- b) sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni informazione che ritengono utile;
- c) informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall'intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall'intermediario;
- d) consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- e) possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronico, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
 3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), con il limite consentito dalla vigente normativa nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

**INFORMAZIONI RESE AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PROPOSTA
O, QUALORA NON PREVISTA, DELLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO.**

AVVERTENZA

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente il presente documento che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitti d'interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L'inosservanza dell'obbligo di consegna è punito con le pene previste dall'art. 324 del D. Lgs. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private.

SEZIONE I.

Informazioni generali sull'intermediario che entra in contatto con il contraente e sul broker che intermedia il contratto.

1. INTERMEDIARIO (PERSONA FISICA) ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

Cognome e Nome: ELENA TAPPARELLI
Data iscrizione: 22/04/2007
Sezione e Numero: E000135082
e-mail: elena.tapparelli@tower.it

Nella sua qualità di:

Qualifica: ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE AL DI FUORI DEI LOCALI DEL BROKER
(DIPENDENTE/COLLABORATORE) (4596)

2. ADDETTO ALL'INTERMEDIAZIONE NON ISCRITTO AL REGISTRO DEGLI INTERMEDIARI (RUI) CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE

3. ATTIVITA' SVOLTA PER CONTO DI:

Ragione sociale: TOWERSPA Brokers di Assicurazione
Sede legale ed operativa: Via dell'oreficeria, 32 - 36100 Vicenza (VI)
Tel.0444960678 Fax:0444963984
Posta elettronica: tower@tower.it
Sito internet: www.tower.it
casella Pec: tower@registerpec.it
Iscrizione al registro degli intermediari assicurativi: Numero: B000058140 Data: 26/02/2007 Sezione: B

4. I dati identificativi e di iscrizione dell'intermediario, sopra forniti, possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi (RUI) sul sito IVASS: www.ivass.it - Autorità Competente alla Vigilanza: Ivass - Via del Quirinale 21- 00187 Roma.

SEZIONE II

Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo

a. L'attività del broker **TOWERS.p.A.** viene svolta su incarico del cliente.

b. Il broker **TOWERS.p.A.** ha in corso rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui all'allegato A.

c. Con riferimento al pagamento dei premi il Broker **TOWERS.p.A.**, a seconda del tipo di operazione dichiara che:

TIPO OPERAZIONE: nessuna (1506)

TIPO OPERAZIONE	Dichiarazione dell'Intermediario
autorizzazione dell'impresa 1503	I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
agente senza ratifica impresa 1504	Non è autorizzato all'incasso dei premi ai sensi dell'accordo di collaborazione sottoscritto o ratificato dall'Impresa, pertanto, il pagamento del premio effettuato allo stesso o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni. In assenza di accordo di collaborazione sottoscritto e ratificato il pagamento del premio effettuato al broker o ai suoi collaboratori non costituisce patrimonio separato né è garantito dalla costituzione e della fideiussione.
agente con ratifica impresa 1505	I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.
senza autorizzazione d'impresa 1872	Non è autorizzato all'incasso dei premi ai sensi dell'accordo di collaborazione sottoscritto o ratificato dall'Impresa, pertanto, il pagamento del premio effettuato allo stesso o ai suoi collaboratori non ha effetto liberatorio ai sensi dell'art. dell'art. 118 del Codice delle Assicurazioni. In assenza di accordo di collaborazione sottoscritto e ratificato il pagamento del premio effettuato al broker o ai suoi collaboratori non costituisce patrimonio separato né è garantito dalla costituzione e della fideiussione.
broker wholesale o grossista 1797	I premi pagati dal contraente agli intermediari e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle Imprese di assicurazione, se regolati per il tramite del broker costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio del broker stesso.

SEZIONE III
Informazioni relative alle remunerazioni

Il compenso relativo all'attività svolta dal Broker **TOWER S.p.A.** per la distribuzione del presente contratto è rappresentato da:

- a. onorario corrisposto dal cliente pari ad Euro.....; (*ove non sia possibile specificare l'importo indicare il metodo di calcolo*);
- b. commissione inclusa nel contratto assicurativo;
- c. altra tipologia di compenso;
- d. combinazione delle diverse tipologie di compenso

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dalle Imprese per i contratti RCA

(in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni e del Regolamento Isvap n. 23/2008 che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti)

Per i contratti RCA, viene allegata una tabella (allegato 1) nella quale sono specificati i livelli **provvigionali riconosciuti all'intermediario** dall'impresa di assicurazione.

Le provvigioni in cifra fissa ed in percentuale sul premio lordo, riconosciute per il contratto proposto, cui la presente informativa si riferisce, sono invece rilevabili dal preventivo o dallo stesso contratto. Nel caso di contratto intermediato tramite Agenzia di assicurazione ovvero altro intermediario, le provvigioni indicate sono quelle riconosciute dall'Impresa di assicurazione all'intermediario che colloca il contratto, mentre quelle riconosciute da quest'ultima al broker, **facoltativamente indicate**, sono parte delle precedenti e non rappresentano quindi un aumento del premio.

Informazioni relative alla misura delle provvigioni riconosciute dall'Impresa per prodotti Ibips

(In attuazione delle disposizioni dell'art. 121 sexies del Codice delle Assicurazioni che disciplinano gli obblighi di trasparenza delle remunerazioni sui prodotti di investimento assicurativo le informazioni devono riguardare non solo la natura delle remunerazioni ma anche il costo del prodotto (caricamenti) in forma aggregata; su richiesta del contraente anche in forma analitica.

- 1. costo caricamenti _____ (in termine assoluto e percentuale sull'ammontare complessivo).
- 2. provvigione percepita _____ (solo su richiesta)



SEZIONE IV

Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto di interesse

Il soggetto che entra in contatto con il cliente e/o il broker **TOWER S.p.A.** non detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'impresa di assicurazione.

Nessuna Impresa di assicurazione o impresa controllante di una Impresa di assicurazione è detentrica di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto del broker.

Con riguardo al contratto proposto il Broker **TOWERS.p.A.** dichiara che: *(sbarrare l'opzione ricorrente)*:

fornisce una consulenza ai sensi dell'art. 119-ter comma 3 del CAP;

fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale fondata su un numero sufficientemente ampio di contratti disponibili sul mercato ai sensi del comma 4 dell'art. 119-ter del CAP;

propone contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di proporre esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce consulenza ex art. 119-ter commi 3 e 4; comunica, in apposito allegato, la denominazione delle Imprese di Assicurazioni con cui ha o potrebbe avere rapporti di affari.

SEZIONE V

Informazioni sugli strumenti di tutela del Contraente

Il broker **TOWERS.p.A.** informa:

- che l'attività di intermediazione esercitata è garantita da una polizza di assicurazione di responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti, da negligenze ed errori professionali dell'intermediario o da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'intermediario deve rispondere a norma di legge;

- che il contraente l'assicurato o comunque l'avente diritto, tramite consegna a mano, via posta o mediante supporto informatico ha facoltà di proporre **reclamo per iscritto** al Broker al seguente indirizzo :

Riportare indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec del Broker
TOWERSPA
Via dell'Oreficeria, 32
36100 VICENZA (VI)
Indirizzo pec: tower@registerpec.it

Nel caso in cui non si ritenesse soddisfatto dall'esito del reclamo o, in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni dalla ricezione del reclamo, il contraente e/o l'assicurato può rivolgersi all'Ivass – Servizio Vigilanza Intermediari – Via del Quirinale 21- 00187- Roma, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.

In caso di rapporti di collaborazione tra intermediari il reclamo è gestito dall'intermediario che ha il rapporto diretto con l'Impresa di assicurazione definito ai sensi del Regolamento Ivass n. 24/2008, intermediario collocatore.

In tali casi, fatto salvo il diritto del Contraente di inviare copia del reclamo anche all'intermediario proponente di cui al punto 3, il reclamo deve essere trasmesso al seguente intermediario:



(B/B) riportare indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec del broker collocatore;
(B/A) riportare indirizzo, recapiti di posta elettronica e Pec dell'agenzia assicurativa che ha emesso il contratto esclusivamente nell'ipotesi in cui il rapporto con l'agenzia non sia stato ratificato ex art. 118 Cap.

(margas.srl@lamiapec.it)

- che il contraente ha la facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, ovvero di ricorrere a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente;

- che il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l'attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono 06/85796538 E-mail: fondo brokers@consap.it per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall'esercizio dell'attività d'intermediazione, che non sia stato risarcito dall'intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.

- con riferimento al contratto proposto emesso/emittendo, il rischio è collocato come segue:

Compagnia delegataria
LLOYD'S INSURANCE SATEC UNDERWRITING
MARGASSRL
Via Buonarroti, 235
35134 - PADOVA - PD
margas.srl@lamiapec.it

Con riferimento al pagamento dei premi il Broker **TOWER S.p.A.**, dichiara che il **TIPO OPERAZIONE** relativo a questo contratto è: **nessuna (1506) con le conseguenze per il CONTRAENTE**, riportate nel dettaglio alla **Sezione II lettera C** del presente documento.

TOWER S.p.A.
ELENA TAPPARELLI

ALLEGATO 1 (R.C. AUTO)

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA MISURA DELLE PROVVIGIONI RICONOSCIUTE DALLE IMPRESE, PER I CONTRATTI RCA

Tabella predisposta in attuazione alle disposizioni dell'art 131 del Codice delle Assicurazioni ed all'art 9 del Regolamento di attuazione 23/2008 emanato dall'Isvap che disciplinano la trasparenza dei premi e delle condizioni del contratto nell'assicurazione obbligatoria veicoli e natanti.

Tipo veicolo	Helvetia Ass.ni	Unipol Sai	Reale Mutua	Allianz Agenzie	Generali			Unipol Sai Agenzie					
	Ag. Trento	Gerenza	VR	Camisano	Rovigo	Vi Bixio	Mi Domenichino	Vi Alte	Vi Mazzini	San Bonifacio	Bassano	Schio Prev.	BZ
Autocarri	4,68	7,02	3,95	5,53	4,74	3,56	6,24	6,32	4,74	4,74	6,64	3,16	4,15
Motocicli	4,68	7,02	3,95	5,53	7,74	3,56	6,24	6,32	4,74	4,74	6,64	3,16	4,15
Autoveicoli	4,68	7,02	3,95	5,53	4,74	3,56	6,24	6,32	5,46	4,68	7,59	3,95	4,15
L. Matricola	4,68	7,02	=	=	=	3,56	6,24	----	=	=	=	=	=
Natanti	=	=	=	=	----			----	=	=	=	=	=

Tipo veicolo	Italiana Ass.ni	Aviva	Sara	Itas Mutua		Helvetia Ass.ni		Vittoria	Uniqa
	Trento	Thiene	Bassano	Ag. Schio	Ag. Trento	Vicenza Cornedo	Ag. Vicenza Lodi Ass.ni	Ag. Trento	Vicenza
Autocarri	4,74	3,95	2,37	4,35	4,68	5,27	3,16	4,74	3,95
Motocicli	4,74	3,95	2,37	4,35	4,68	5,27	3,16	4,74	3,95
Autoveicoli	4,74	3,95	3,16	4,35	4,68	5,27	3,16	4,74	3,95
L. Matricola	4,74	=	=	----	4,68	----	----		3,95
Natanti	=	3,95	=	----	=	---	----		3,95

Con riferimento al contratto emesso / in emissione la misura della provvigione indicata è quella riconosciuta dall'impresa all'intermediario operante in rapporto diretto con la medesima: TOWERS.p.A.

Nel caso in cui la provvigione in indicata sia quella percepita da un agente è facoltativo per il broker indicare anche la propria

ALLEGATO A

Rapporti di libera collaborazione ai sensi dell'art. 22 D.L 179/2012 convertito in L. 221/2012 di cui all'allegato A.

Collaborazioni Orizzontali	Città	Tipo rapporto
LLOYD'S (PROFINS SRL) (D01)	MILANO	B con B
EFFEZETA BROKER SRL	VERONA	B con B
ALEXANDER INT. BROKER SRL	CESANO BOSCON E	B con B
BANCA SAN GIORGIO QUINTO E VALLE AGNO scarl	SAN GIORGIO DI PERLENA	B con D
KROCHMAL ASSICURAZIONI SAS	VICENZA	A con B
ASSINORD & PARTNERS SRL	TRENTO	A con B
ASSICURAZIONI POTENZA ANDREA & C. SAS	BOLZANO	A con B
LAZZARO ASSICURAZIONI SAS	PALERMO	A con B
LEGGIERO VINCENZO	FELTRE	A con B

